Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 29-09-2026

Messaggio n. 3021

OGGETTO: **Lavoratori del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026. Destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR). Pubblicazione del decreto interministeriale 4 settembre 2026 di adozione del modulo "TFR3"**

L'articolo 1, commi 204 e 205, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2026, una nuova disciplina in materia di destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026.

In particolare, le nuove disposizioni hanno modificato l'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, introducendo per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione l'adesione automatica alla previdenza complementare (cfr. il comma 7), secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, nonché prevedendo la facoltà del lavoratore, entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione, di rinunciare all'adesione automatica ed esercitare opzioni alternative in ordine alla destinazione del TFR (cfr. il comma 7-quater). La medesima disposizione disciplina, inoltre, i correlati obblighi di comunicazione, la decorrenza dei versamenti, gli adempimenti posti a carico del datore di lavoro e il regime applicabile ai lavoratori non di prima assunzione (cfr. i commi 7-quinquies, 8 e 9-bis).

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 4 settembre 2026, è stata aggiornata la modulistica concernente le scelte del lavoratore in materia di destinazione del TFR, già disciplinata con il decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 30 gennaio 2007, che ha istituito i modelli "TFR1" e "TFR2", introducendo il nuovo modulo "TFR3" alla luce delle modifiche introdotte con l'articolo 1, commi 204 e 205, della legge di Bilancio 2026.

Il modulo “TFR3”, destinato ai lavoratori di prima assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026, è finalizzato all'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 8, commi 7-quater e 9-bis, del decreto legislativo n. 252/2005, con particolare riferimento alla facoltà di rinunciare all'adesione automatica alla previdenza complementare, di individuare una diversa forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando o di mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile, nonché di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori non di prima assunzione in ordine alle pregresse scelte di previdenza complementare e all'eventuale individuazione della forma pensionistica complementare cui destinare il TFR maturando.

Tale modulo costituisce inoltre lo strumento mediante il quale il datore di lavoro assolve gli obblighi informativi, documentali e di conservazione delle dichiarazioni previsti dall'articolo 8, commi 7-quater, 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 252/2005.

Il decreto interministeriale 4 settembre 2026 prevede, inoltre, che il modulo “TFR3” sia reso disponibile anche in formato digitale sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dispone la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Alla luce dell'adozione del predetto modulo, sono conseguentemente adeguate le procedure dell'Istituto al fine di consentire l'acquisizione e la validazione all’interno del flusso Uniemens, delle informazioni contenute nel modulo “TFR3”.

Pertanto, dalla competenza luglio 2026 è possibile indicare all’interno dell’elemento <TipoScelta> di <GestioneTfr>; <DestinazioneTFR> il nuovo valore “T3” avente il significato di: “Scelta effettuata in modo esplicito utilizzando il mod.TFR3 Lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva 30 giugno 2026 (DI 4 settembre 2026 - Allegato A)”.

I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi Uniemens relativi alle mensilità intercorrenti dal periodo di competenza luglio 2026 e la data di pubblicazione del presente messaggio possono validare l’elemento <DataScelta> di <GestioneTfr>; <DestinazioneTFR> con un valore antecedente rispetto alla mensilità corrente.

Restano ferme, per quanto non diversamente previsto, le indicazioni e le istruzioni fornite con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026 e con i successivi messaggi n. 1511 del 6 maggio 2026 e n. 2325 del 10 luglio 2026.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga